

Addì mercoledì 28 (ventotto) al mese di ottobre dell'anno duemilaventi, convocata in seduta straordinaria, con nota prot. n. 482-P del 12.10.2020, presso la sede legale si riunisce l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare il seguente O.d.G.:

1. Modifiche statutarie per l'adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.Lgs. 117/2020 (cd Codice del Terzo Settore).

Intervengono alla seduta:

1. Presidente: Coluccia Oscar
2. Socio Operativo: Donadeo Antonio Salvatore
3. Socio Operativo: Negro Antonio Francesco
4. Socio Operativo: Negro Graziana Maria
5. Socio Operativo: Nuzzo Mosè
6. Socio Operativo: Nuzzo Rosario
7. Socio Operativo: Lucatelli Danilo
8. Socio Operativo: Zippo Valentina Emanuela
9. Socio Operativo: Boccadamo Sergio
10. Socio Operativo: Minonne Danilo
11. Socio Operativo: Cerfeda Antonio
12. Socio Operativo: De Siena Donato
13. Socio Operativo: Nuzzo Niccolò
14. Socio Operativo: Rizzello Maria Consiglia
15. Socio Operativo: Arseni Giuseppe
16. Socio Operativo: Licchetta Matteo
17. Socio Operativo: Panico Fabio
18. Socio Operativo: Panico Oronzo
19. Socio Operativo: Nuzzo Fioravante
20. Socio Operativo: Sergi Riccardo
21. Socio Operativo: Canoci Antonio
22. Socio Operativo: Monteduro Matteo

- 23. Socio Operativo: Spiri Lorenzo
- 24. Socio Operativo: Papa Giovanna
- 25. Socio Operativo: De Santis Antonio
- 26. Socio Operativo: Errico Carmen
- 27. Socio Operativo: Altamura Gerardo
- 28. Socio Operativo: Boccadamo Cosimo

Assume la presidenza dell'Assemblea il legale rappresentante, sig. Coluccia Oscar; verbalizza il socio Zippo Valentina Emanuela.

Il Presidente, constatato che

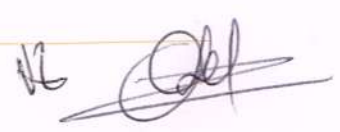
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità previste dallo Statuto, ed in particolare con nota prot. 482-P del 12.10.2020, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo;
- vi sono 28 (ventotto) soci presenti e 9 (nove) assenti, di cui dei presenti 28 (ventotto) con diritto di voto e potere decisionale;

dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità ed apre la seduta alle ore 19:30.

Si passa alla trattazione dell'ordine del giorno. Il Presidente illustra ai soci le ragioni per le quali si è ritenuto necessario indire l'Assemblea dei Soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare allo Statuto, in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore); l'attenzione del Presidente si sofferma, in modo particolare, sul carattere obbligatorio ed inderogabile di alcune delle disposizioni di legge, in conseguenza delle quali è stato modificato il testo dello Statuto, sulla futura entrata in funzione del RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) e sulle conseguenze derivanti dal mancato adeguamento.

Si passano in rassegna gli articoli della bozza del nuovo Statuto, dei quali si dà lettura all'Assemblea. Accanto alle modifiche obbligatorie ed inderogabili, quali l'inserimento dell'acronimo "ODV" nella denominazione dell'ente, sono stati inseriti alcuni commi con previsioni non imposte dalla normativa, come la possibilità di modificare la durata del mandato del Consiglio Direttivo, portandola da 5 a 3 anni.

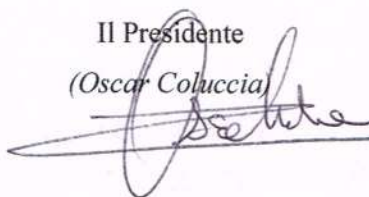
Al termine della lettura, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato. L'Assemblea, con 28 (ventotto) voti favorevoli, 0 (zero) contrari e 0 (zero) astenuti, delibera di approvare il nuovo Statuto modificato, che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.



Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

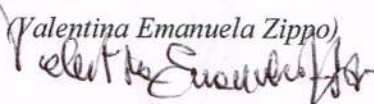
Non essendoci altro da altro da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21:30.

Il Presidente
(Oscar Coluccia)



Il Segretario verbalizzante

(Valentina Emanuela Zippo)



Registro presenze riunione dell'Assemblea dei soci
seduta del 28/10/2020

SOCIO	ORA INGRESSO	ORA USCITA	FIRMA
NUZZO FIORAVANTE	19:30	21:30	Nuzzo Fioravante
DONADEO ANTONIO SALVATORE	19:30	21:30	Donadeo Antonio
NEGRO ANTONIO FRANCESCO	19:30	21:30	Negro Antonio
NEGRO GENZIANA MARIA	19:30	21:30	Negro Genziana
NUZZO ROSE	19:30	21:30	Nuzzo Rose
NUZZO ROSARIO	19:30	21:30	Nuzzo Rosario
LUATELLI DANILIO	19:30	21:30	Luatelli Danilio
ZIRRO VALENTINA TROTTA	19:30	21:30	Zirro Valentina
COLUCCI OSCAR	19:30	21:30	Colucci Oscar
BOCCADAMO SERGIO	19:30	21:30	Boccadamo Sergio
DAMICO MIRIAM	19:30	21:30	Damico Miriam
CERREDA ANTONIO	19:30	21:30	Cerreda Antonio
DONATO REGENA	19:30	21:30	Donato Regena
NUZZO NICCOLU	19:40	21:30	Nuzzo Niccolu
PIZZELLO MARIA CONCETTA	19:30	21:30	Pizzello Maria
ARZENI GIUSEPPE	19:35	21:30	Arzeni Giuseppe
ZICCHETTA MATEO	19:30	21:30	Zicchetta Mateo
PANICO FABIO	19:30	21:30	Panico Fabio
PANICO OROSCO	19:30	21:30	Panico Orosco
SERRA RICCARDO	19:30	21:30	Serra Riccardo
CANTO ANTONIO	19:30	21:30	Canto Antonio
SPIRI LORENZO	19:30	21:30	Spiri Lorenzo
MONTEIRO MATEO	19:30	21:30	Monteiro Mateo
PAPA GIOVANNA	19:30	21:30	Papa Giovanna
ANTONIO RESANTIS	19:30	21:30	Antonio Resantis
CARMEN ERIC	19:30	21:30	Carmen Eric
AZZARUDA FERRARO	19:30	21:30	Azzaruda Ferraro
BOCCADAMO CORREO	19:30	21:30	Boccadamo Correio



[Handwritten signature]

PROTEZIONE CIVILE MARITTIMA ODV

STATUTO

TITOLO I - disposizioni generali

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, nel numero minimo dei Soci previsto dalla legge, l'Associazione di volontariato denominata "Protezione Civile Marittima ODV", di seguito denominata Associazione. In conformità al dettato dell'art. 32 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.
2. L'Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
4. L'esercizio sociale va dall'uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
5. L'associazione ha sede legale in Marittima di Diso (Le) alla via Molise n. 5.
6. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà essere deliberata dall'Assemblea dei Soci di modifica dello statuto. In ogni caso, permane l'obbligo della comunicazione a tutti gli uffici competenti.

ART. 2 - Statuto e regolamento

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017 (cd Codice del Terzo Settore) e dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico.
2. I regolamenti interni possono essere deliberati dall'Assemblea dei Soci per disciplinare, nel rispetto dello Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alle attività.

ART. 3 - Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 - Modifica dello statuto

1. Per modificare il presente Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 5 - Interpretazione dello Statuto

1. Lo Statuto è interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti e secondo i criteri dell'art. 12 preleggi al Codice Civile.

TITOLO II – attuazione

ART. 6 - Finalità

1. L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 10, comma 1 del Codice del Terzo Settore:
 - a) lettera y: protezione civile ai sensi del d.lgs. 1/2018 e successive modificazioni;
 - b) lettera a: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 28 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - c) lettera b: interventi e prestazioni sanitarie;
 - d) lettera c: prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - e) lettera d: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
 - f) lettera e: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché la tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - g) lettera f: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - h) lettera i: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica sportiva, volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- i) lettera m: servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- j) lettera n: cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- k) lettera t: organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- l) lettera u: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- m) lettera v: promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

2. Ed in particolare, l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) Svolgere attività di prevenzione, soccorso e di protezione civile, come nel caso di incendio, terremoto, alluvioni, incidente stradale, incidente ferroviario, annegamenti, crollo edifici o ponti, soccorso stradale, soccorso cittadino o altre attività dichiarate tali dall'Autorità competente attraverso l'intervento operativo personale e volontario degli associati;
- b) Contribuire alla diffusione di una nuova cultura e sensibilità della Protezione Civile anche nel senso di educazione al rischio ambientale, comprese le attività di salvaguardia dell'ambiente;
- c) Progettare e proporre attività di formazione, informazione ed aggiornamento rivolte al mondo della scuola di ogni ordine e grado ed ai cittadini al fine di divulgare nozioni di Protezione Civile;
- d) Assumere iniziative, senza scopo di lucro, per la promozione e la divulgazione di una cultura della Protezione Civile per il tramite dell'organizzazione di conferenze, esposizioni, dimostrazioni, esercitazioni e quant'altro verrà posto in essere sia autonomamente che in collaborazione con le Autorità interessate od altre organizzazioni similari;
- e) Promuovere corsi di qualificazione per operatori del soccorso e di protezione civile;
- f) Elaborare studi, produrre e curare pubblicazioni e svolgere ogni altra attività di carattere tecnico, di indagine e di rilevazione dati per l'aggiornamento del Piano comunale e regionale di Protezione Civile;
- g) Contribuire all'inclusione sociale e lavorativa per lavori di pubblica utilità o messa alla prova come pena alternativa ai sensi della L. 67/2014;
- h) Favorire e supportare le attività sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, attraverso lo sviluppo di progetti e servizi delle componenti locali e regionali dei servizi sociali;
- i) Favorire e supportare le comunità locali, pubbliche o private, attraverso il sostegno durante manifestazioni culturali, religiose o sportive;

ART. 7 - Attività

1. L'Associazione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 6 del presente Statuto, svolge

prioritariamente le seguenti attività:

- a) Attività di Soccorso e Protezione Civile, comprese tutte le specializzazioni e le attività di ricerca persona scomparsa, richieste del Sistema Locale, Regionale e Nazionale di Protezione Civile e compresa l'assistenza amministrativa ed organizzativa degli eventi di rilevante impatto locale;
 - b) Tutela, sorveglianza e monitoraggio ambientale;
 - c) Sensibilizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale organizzando, favorendo e sviluppando attività culturali, sportive, turistiche, ricreative e formative;
 - d) Avanzamento di proposte ad enti pubblici e privati, partecipando attivamente e fattivamente per un'adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare gli scopi dell'associazione e dello Statuto;
 - e) Formazione ad associati ed alla popolazione;
 - f) Attività di safety e security;
 - g) Assistenza sociale, sanitaria, socio-sanitaria e socio-assistenziale;
 - h) Tutte le attività comprese nel concetto più ampio di impegno di protezione civile e di valorizzazione dell'educazione alla prevenzione e al risanamento sociale della persona, nonché le attività di informazione, sensibilizzazione della popolazione;
 - i) Cooperazione con altre associazioni di volontariato, enti ed istituzioni pubbliche per il migliore perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli;
 - j) Organizzazione di corsi ed attività di addestramento, in particolare per le attività nelle quali l'associazione identifica i propri fini statutari.
2. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
3. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

ART. 8 - Ambito

1. L'associazione opera solitamente nel territorio del Comune di Diso (LE), in caso di calamità ovunque vi sia necessità, previa autorizzazione delle Autorità di Protezione Civile.

nel caso non si tratti di eventi calamitosi, ovunque ne sia richiesta un'attività, previo accordo scritto tra le parti come ad esempio convenzioni, contratti o richieste.

T. 9 - Modalità

L'Associazione, per lo svolgimento delle predette attività, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei predetti scopi l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati.

L'attività dei soci non può in alcun modo essere retribuita. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, fatte salve le modalità di rimborso previste dall'art.

17 comma 4 del Codice del Terzo Settore. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione di volontariato può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6.

TITOLO III - soci e volontari

T. 10 - Soci

Possono diventare soci tutti coloro che ne facciano richiesta, condividano gli scopi dell'Associazione e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di volontariato.

Vengono definiti:

- a) soci ordinari: coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che, richiedendo l'adesione e che sono iscritti nel Libro Soci. Hanno diritto di voto, di elettorato passivo e potere decisionale.



- b) soci giovanili: coloro che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età, **richiedendo** l'adesione e che sono iscritti nel Libro Soci. Non hanno diritto di voto, non hanno **diritto di elettorato passivo** e non hanno potere decisionale;
- 4. Possono essere nominati Soci Onorari Benemeriti, su proposta del **Consiglio Direttivo** ratificata dall'Assemblea, i soci che si siano distinti per il particolare contributo dato all'**Associazione** nei settori in cui opera l'Associazione, ovvero per aver particolarmente sostenuto la stessa **nello svolgimento** dell'attività sociale.
- 5. Gli associati, entro il 31 gennaio dell'esercizio sociale in corso, devono **versare la** quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasferibile **a nessun titolo** e non è collegata alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
- 6. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi **allo svolgimento** dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 11 - Ammissione

- 1. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare **domanda scritta** al Consiglio Direttivo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo **in seguito alla** verifica di:
 - a) idoneità psico-fisica attraverso la documentazione richiesta;
 - b) condivisione delle finalità di cui all' Art. 6 da parte del richiedente.
- 2. L'eventuale rifiuto dell'ammissione deve essere motivato con delibera del **Consiglio Direttivo**, inviato in copia al richiedente entro 60 giorni e per conoscenza all'Assemblea dei Soci. Può essere presentato ricorso all'Assemblea dei Soci entro 60 giorni dal ricevimento della copia.
- 3. Il Consiglio Direttivo, preso atto della richiesta di ammissione, considererà le possibilità gestionali del nuovo socio, si esprimerà nel merito e curerà l'annotazione del Registro dei Soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

ART. 12 - Diritti

- 1. Gli associati hanno i seguenti diritti:
 - a) Essere informati delle attività ed iniziative dell'Associazione, nonché delle decisioni degli organi statutari di cui all' art. 19;
 - b) Partecipare alle attività, ai momenti formativi ed educativi dell'Associazione;
 - c) Fruire dei servizi che l'Associazione pone in essere;
 - d) Formulare proposte e svolgere un ruolo attivo nella costruzione dei programmi o delle attività dell'Associazione;



- 
- e) Prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, nonché dei libri sociali, con possibilità di ottenerne copia, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede legale entro 30 gg dalla richiesta.
 - f) Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci ordinari, di cui all'art. 10 comma 3 lettera a), in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi, hanno inoltre i seguenti diritti:

- a) Partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di voto;
- b) Eleggere gli organi statutari e di essere eletti negli stessi;
- c) Accedere ad incarichi e funzioni;
- d) Deliberare sulle approvazioni e modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

RT. 13 - Doveri

Gli associati hanno i seguenti doveri:

- b) Osservare le Leggi Italiane e i diritti dell'uomo;
- c) Osservare e far rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi statutari.
- d) Svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- e) Mantenere un comportamento verso i soci o terzi animato da spirito di solidarietà, buona fede, onestà, probità, rigore morale, umiltà, uguaglianza,
- f) Contribuire secondo le proprie disponibilità alle attività dell'Associazione;
- g) Partecipare ai momenti formativi ed auto-formativi dell'Associazione;
- h) Versare la quota associativa annuale o di ogni altra contribuzione straordinaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.



RT. 14 - Esclusione

L'esclusione dall'Associazione, con la perdita della qualità di socio, può avvenire per.

- a) recesso;
- b) mancato versamento della quota associativa annuale,
- c) comportamento contrastante con le finalità dell'Associazione;
- d) comportamento gravemente lesivo all'immagine dell'Associazione;
- e) persistenti violazioni dei doveri di cui all'art 13;
- f) qualsiasi forma di atteggiamento scorretto o violento nei confronti di altri soci o terzi;

- g) l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- h) continuo disinteresse rispetto alle necessità addestrative e formative;
- i) decesso.

ART. 15 - Modalità di esclusione

1. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, e successivamente ratificata dall'Assemblea dei Soci.
2. Prima dell'esclusione, il Consiglio Direttivo deve contestare per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, entro 15 giorni.
3. L'esclusione ha effetto a partire dall'annotazione sul Registro dei Soci.
4. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, comporta la decadenza della qualità di socio, senza necessità di alcuna formalità scritta.
5. Il socio receduto o escluso non ha il diritto alla restituzione delle quote associative versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
6. Il socio escluso deve riconsegnare, entro 7 giorni, la tessera associativa, le attrezzature e l'abbigliamento concesse in comodato d'uso gratuito puliti, integri, ed in buono stato di conservazione, fatto salvo solo il naturale degrado dovuto all'usura. Qualora il termine non fosse rispettato potrà essere perseguibile in termini di legge.
7. Il socio escluso ha diritto, entro 60 giorni, a presentare ricorso all'Assemblea, ed entro 60 giorni si deve convocare l'Assemblea dei Soci per esprimere risposta motivata.

ART. 16 - Volontari

1. Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

ART. 17 - Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendo gli ideali dell'Associazione, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

ART. 18 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.



TITOLO IV - gli organi statutari

ART. 19 - Indicazione degli organi

1. Sono organi statutari dell'associazione:

- a. L'Assemblea dei Soci, denominata anche Assemblea;
- b. Il Consiglio Direttivo, denominato anche Consiglio;
- c. Il Presidente;
- d. Il Segretario;
- e. Il Tesoriere;
- f. Il Collegio dei Revisori dei Conti (da costituire nel caso se ne ravvisi la necessità);



- g. Il Collegio dei Probiviri (da costituire nel caso se ne ravvisi la necessità);
- h. L'organo di controllo, laddove eletto;
- i. Il Revisore dei conti, laddove eletto.

ART. 20 - l'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e può essere riunita in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.
3. L'Assemblea delibera con la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti in seduta, ferme le eccezioni previste dall'art. 4 e dall'art 36.
4. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
5. La convocazione deve essere esposta all'Albo dei Soci presso la sede legale, o consegnata a mano debitamente controfirmata, o a mezzo PEC o email o altri strumenti tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. La convocazione deve contenere necessariamente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.
6. L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o il diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche in collegamento audio-video, attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza o teleconferenza), a condizione che:
 - a) il Presidente possa accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione palese simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. I verbali di ogni adunanza sono redatti a cura del Segretario, sottoscritti dallo stesso e da chi l'ha presieduta; vengono conservati nel Registro dei Verbali dell'Assemblea di Soci.
8. Durante le adunanze non sono ammesse deleghe di voto;
9. Per ogni socio intervenuto in assemblea è consentito rappresentare un socio assente, per esporre in seduta opinioni, proposte e mozioni. A tal fine è necessario che il socio assente sottoscriva delega facendola pervenire al protocollo prima dell'apertura della seduta.
10. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
11. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano, salvo che i soci non richiedano lo scrutinio segreto. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante voto a scrutinio segreto su scheda, salvo il

caso in cui il numero dei componenti dell'organo da eleggere sia uguale al numero delle candidature presentate.

T. 21 - Assemblea in seduta ordinaria

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria per le seguenti trattazioni:

- a) Discutere e decidere su tutti gli argomenti all'ordine del giorno;
- b) Approvare i bilanci relativamente ad ogni esercizio sociale;
- c) Eleggere e revocare i componenti il Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, dell'organo di controllo quando previsto;
- d) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) Nominare e revocare, se previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore;
- f) Ratificare regolamenti associativi, linee guida e quant'altro demandato dal Consiglio Direttivo;
- g) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- h) indirizzare le attività dell'Associazione;

La convocazione avviene almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci;

L'Assemblea può costituirsi con specifica richiesta redatta e sottoscritta da un terzo del Consiglio Direttivo o un decimo dell'Assemblea dei Soci.

L'avviso di convocazione deve essere affisso all'Albo dei Soci almeno con cinque giorni di preavviso, ad eccezione del punto 'b' per il quale occorrono almeno quindici giorni di preavviso.

RT. 22 - (Assemblea in seduta straordinaria)

L'assemblea in seduta straordinaria è riunita:

- a) per modificare lo statuto ai sensi e con le modalità di cui all'art 4 del presente Statuto;
- b) per deliberare lo scioglimento dell'associazione di cui all'art.36 del presente Statuto.

La convocazione viene redatta e sottoscritta dal Presidente almeno con quindici giorni di anticipo.

2. L'assemblea può inoltre riunirsi d'urgenza nel caso in cui vi siano particolari argomenti da trattare in materia di protezione civile. In tal caso la convocazione deve avere almeno ventiquattro ore di preavviso.



ART. 23 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei Soci, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di Consiglieri non inferiore a 3 e non superiore a 9, concordato dall'Assemblea dei Soci prima dell'elezione, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.
3. I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra i soci con i diritti di cui all'art. 12 comma 2. Non può essere eletto Consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. La candidatura deve essere effettuata con modulo precedentemente predisposto dal Consiglio Direttivo uscente e approvato dall'Assemblea dei Soci.
5. I Consiglieri rimangono in carica tre anni dalla data di nomina dell'Assemblea e sono rieleggibili.
6. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
7. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, mediante convocazione scritta affissa all'Albo dei Soci o email con almeno 3 giorni di preavviso o a mezzi brevi e, in ogni caso, ogni caso vi sia materia da deliberare e non meno di una volta l'anno.
8. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o il diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche in collegamento audio-video, attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza o teleconferenza), a condizione che:
 - a) il Presidente possa accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
9. La carica di Consigliere può decadere per dimissioni con almeno quindici giorni di preavviso;
10. Il Consigliere può perdere la sua nomina con dichiarazione di sfiducia da parte della maggioranza qualificata del Consiglio o maggioranza assoluta dell'Assemblea dei Soci, per almeno uno dei seguenti motivi:
 - a) Inottemperanza dei suoi incarichi;
 - b) Motivazioni di cui all'art. 14 del presente Statuto;
 - c) Continuo dissenso delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea.



La dichiarazione di sfiducia, da indirizzare all'Assemblea dei Soci, deve contenere le motivazioni nel dettaglio e deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che muovono la proposta. L'interessato o gli interessati hanno diritto di replica entro 15 giorni al Collegio dei Probiviri.

1. Nel caso in cui uno o più Consiglieri decadono, il Presidente convoca entro 30 giorni l'Assemblea dei Soci per le elezioni suppletive dei membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.
2. Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, coloro rimasti in carica devono convocare entro venti giorni l'Assemblea dei Soci che provvederà all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
13. I Consiglieri eleggono nel proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
14. Il quorum strutturale è fissato ad un terzo dei componenti e delibera con maggioranza semplice. In caso di presenti in numero pari, il voto del Presidente vale doppio.
15. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi l'ha presieduta, vengono conservati nel Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

ART. 24 - Attribuzioni del Consiglio

1. È compito del Consiglio Direttivo:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - b) predisporre la bozza del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - c) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sulla loro reiezione;
 - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
 - e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione, ordinaria e straordinaria, che non siano di spettanza dell'Assemblea dei Soci.
 - g) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
 - h) assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni.

ART. 25 - Il Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta;
Il suo mandato è valido dalla data della nomina alla data di scadenza dell'intero Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione.
3. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza, o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.



- 
- 
5. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e le linee programmatiche dell'Assemblea dei Soci. In caso d'urgenza anticipa le possibili decisioni e provvedimenti, chiedendone ratifica nell'adunanza competente nella prima seduta utile.
 6. Riscuote i pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilascia quietanza.

ART. 26 - Il Segretario

1. Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta; il suo mandato è valido dalla data della nomina alla data di scadenza dell'intero Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario provvede:
 - a) al disbrigo della corrispondenza;
 - b) alla redazione dei Verbali delle adunanze nonché a controfirmare tutti gli atti sociali e curare il protocollo delle deliberazioni;
 - c) a custodire l'archivio, gli atti e i documenti dell'associazione.

ART. 27 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta; il suo mandato è valido dalla data della nomina alla data di scadenza dell'intero Consiglio Direttivo.
2. Il Tesoriere provvede:
 - a) alla tenuta alla contabilità dell'Associazione;
 - b) alla gestione della cassa;
 - c) a controllare la tenuta dei libri contabili;
 - d) riscuotere i pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
3. Al Tesoriere può essere conferito dal Presidente, oltre alle mansioni di cui al comma 2:
 - a) potere di operare con banche e uffici postali firmare assegni;
 - b) effettuare prelievi o eseguire operazioni economiche inerenti le mansioni affidategli.
 - c) avere firma libera e disgiunta per importi il cui limite viene definito dal delegante.

ART. 28 - Il Collegio dei revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo che viene eletto dall'Assemblea qualora se ne ravvisi la necessità; è composto da 3 soci, non facenti parte del Consiglio Direttivo, i quali, nel loro interno, eleggono il Presidente.
 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
 - a) Verificare la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili e immobili;
- 

Esaminare e controllare preventivamente il conto consuntivo e ne riferisce in assemblea in sede di presentazione;
a in carica il periodo necessario per i compiti che è chiamato a svolgere. Al termine il Presidente redige la relazione finale nel registro dei Verbali di Assemblea con gli eventuali provvedimenti, sottoscritta da tutti i componenti dello stesso Collegio.

30 - Il Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri è un organo che viene eletto dall'assemblea qualora se ne ravvisi la necessità; è composto da 3 soci, non facenti parte del Consiglio Direttivo, i quali, nel loro interno, eleggono il Presidente. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere tutte le controversie tra i soci e di curare i seguenti procedimenti:

- procedimento disciplinare;
- conciliazione di controversie interne;
- interpretazione dello Statuto;
- accertamento dei requisiti degli associati e delle cause d'incompatibilità;
- parere propositivo in merito allo scioglimento di un organo per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative;
- parere consultivo in merito alla sussistenza di cause d'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento di organi;

Parere consultivo in merito all'esclusione di un socio.

Il Presidente resta in carica il periodo di tempo necessario per i compiti che è chiamato a svolgere. Al termine il Presidente redige nel Registro dei Verbali dell'Assemblea dei Soci, la relazione finale con gli eventuali provvedimenti, sottoscritta da tutti i componenti del Collegio.

I Probiviri giudicheranno seconde equità e senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.

30 - Gratuità delle cariche

I componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 del Codice del Terzo Settore che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

TITOLO V - le risorse economiche

ART. 31 - Beni

1. Il patrimonio dell'Organizzazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) Beni mobili e immobili;
 - b) Azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
 - c) donazioni, lasciti o successioni;
 - d) Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

ART. 32 - Entrate

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) Quote associative degli iscritti;
 - b) Contributi dei privati;
 - c) Contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) Contributi di organismi internazionali;
 - e) Donazioni e lasciti testamentari;
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) Rendite patrimoniali;
 - h) Attività di raccolta fondi;
 - i) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - j) Ogni altro tipo di entrate ammesse dalla legge e comunque diverse, di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del presente Statuto, che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

ART. 33 - Bilanci economici

1. Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.
2. In caso di ricevi, vendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
3. La bozza di bilancio d'esercizio è elaborata dal Tesoriere e contiene, suddivisa in singole voci, le entrate e le uscite relative all'esercizio sociale trascorso.
4. La bozza di bilancio d'esercizio è sottoscritta dal Presidente e dal Tesoriere.



I bilanci sono depositati presso la sede legale dell'Associazione almeno quindici giorni prima della seduta, e possono essere consultati da ogni socio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio d'esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

T. 34 - Libri sociali

I libri sociali obbligatori che l'Associazione deve tenere sono:

- a) Registro dei Soci
- b) Registro dei Volontari
- c) Registro dei verbali e delle delibere dell'Assemblea dei Soci
- d) Registro dei verbali e delle delibere del Consiglio Direttivo

I libri di cui al comma 1 sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo

RT. 35 - Avanzi di gestione

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ufficio Territoriale Di Casarano
Agenzia Delle Entrate

TITOLO VI - trasparenza e norme finali

SERIE _____
NUMERO _____

VERSATE EURO _____

ART. 36 - Scioglimento e devoluzione

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 37 - Pubblicità e trasparenza

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.
2. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.
3. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

ART. 38 - Bilancio sociale e informativa sociale

1. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a € 100.000,00 annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ART. 39 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti ed ai principi dell'ordinamento giuridico.

Agenzia Delle Entrate
Ufficio Territoriale Di Casarano

REGISTRATO IL 3-11-2020

SERIE 3 NUMERO 2915

VERSATE EURO ESENTE

ADDETTO SPORTELLI F.O.

Antonio Aventaggiato

* Firma su delega del Direttore Provinciale
Antonella Rotello

